

Numero 4549 del repertorio dei contratti

Contratto d'appalto in modalità digitale

Affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, della realizzazione e successiva gestione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Piazzola Sul Brenta - CUP C33G20000880004 – CIG 8658184F73.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il mese di luglio il giorno 28 (ventotto), presso la residenza municipale del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) in Viale Silvestro Camerini n. 3, avanti a me Dr.ssa Sandra Trivellato, Segretario Generale del Comune stesso, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Veneto, al numero 6799, ufficiale rogante ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL),

sono comparsi i Signori

- **Rigo dott. Giuseppe**, nato a Galliera Veneta (PD) il 01 luglio 1960, in rappresentanza del Comune di Piazzola sul Brenta (C.F. e partita IVA 80009670284) ed ivi domiciliato per la sua carica, nella sua qualità di Responsabile dell'Area tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, il quale dichiara di agire giusto decreto del Sindaco n° 56 di reg. ord. e n° 8396 di prot. in data 01.06.2020 ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta; parte che, nel contesto dell'atto, verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Comune" o "Concedente";

-

I suddetti signori, della cui identità personale e della piena capacità di contrarre io

Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto rinunciando di comune accordo, e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge. A tal fine

PREMETTONO

- ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 14246 del 07/09/2020 Ditta ha presentato un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e per la gestione della rete di illuminazione pubblica del Comune, comprensivo della fornitura di energia elettrica, con l'opzione del finanziamento conto terzi tramite Concessione;
- su richiesta del Comune formulata alla Ditta ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del Codice, la Ditta ha apportato alcune modifiche al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica presentato, depositandone l'aggiornamento con nota assunta al protocollo del Comune al n. 17662 del 23.10.2020 e successive note prot. n. 19496 del 19/11/2020 e n. 20221 del 30/11/2020;
- a seguito di verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica definitivamente presentato, eseguite ai sensi dell'articolo 26 del Codice e conclusivamente recepite nella deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 02/12/2020 è stato riconosciuto l'interesse pubblico della proposta di cui al punto precedente e ne è stato disposto l'inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021 -2023 e nell'elenco annuale 2021, stabilendo di indire una gara di Project Financing ponendo a base di gara la proposta presentata dal Promotore, da invitare alla gara con sua possibilità di esercitare il diritto di prelazione qualora non fosse risultato aggiudicatario;

- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio n. 99 in data 08/03/2021 veniva dato avvio alla procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 166 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla Ditta quale Soggetto Promotore;
- che lo svolgimento della procedura è stato affidato alla Centrale unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi della convenzione sottoscritta in data 10.03.2021;
- con determinazione n. 62 del 23/04/2021 il Responsabile della C.U.C. ha aggiudicato in via definitiva l'appalto in concessione in concessione in parola, previa verifica di comprova del possesso dei requisiti indicati nel bando, alla Ditta indicata in premessa;
- con determinazione n. 417 del 28/07/2021 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ed ha impegnato la relativa spesa a carico del Comune;
- che alla concessione di cui trattasi è stato attribuito il seguente codice **CUP C33G20000880004 – CIG 8658184F73**;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 la Ditta ha presentato la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (prot. n. 13580 del 26/07/2021);

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Il Contratto viene pertanto concesso dal Concedente ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni patti, obblighi, oneri e modalità contemplati nel Contratto e dei Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e che si intendono qui integralmente richiamati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.
5. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'ALLEGATO 1 (Definizioni), ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

Articolo 2 – oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la concessione di tutti lavori, servizi e forniture ed attività descritti nel Progetto di Offerta, così come posto a base dell'aggiudicazione definitiva (ALLEGATO 2), che di seguito si riepilogano in:

A) servizi di progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori;

B) lavori di riqualificazione della rete degli impianti della pubblica illuminazione, comprendenti:

b1) gli interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli impianti stessi con tecnologia LED, comprensiva della sostituzione delle linee previste nel Progetto di Offerta, così come descritte e valorizzate nel "Computo Metrico";

b2) la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e delle lampade comprese nella Rete con lampade a tecnologia LED, finalizzate al risparmio energetico ed alla riduzione dell'inquinamento luminoso, secondo le prescrizioni tecnico - prestazionali riportate negli elaborati costituenti il Progetto di Offerta, comprendente l'allacciamento ai punti di connessione preesistenti della Rete, con possibilità di riduzione del flusso luminoso da remoto mediante sistema di monitoraggio e gestione con tecnologia GPRS per tutte le strade, sia nella loro estensione che per singolo corpo illuminante ad esse sotteso, nel rispetto dei limiti minimi di illuminamento previsti dalla vigente normativa in materia per la specifica categoria stradale.

C) servizio di gestione della Rete, comprendente nel canone di servizio indicato all'articolo 5:

c1) il Servizio di Pronto Intervento, su chiamata o auto attivato, da svolgersi dalla data di sottoscrizione del Contratto e fino al termine della concessione secondo le modalità descritte nell'ALLEGATO 3 del Contratto;

c2) la manutenzione ordinaria della Rete dalla sua data di consegna al Concessionario coincidente con la sottoscrizione del Contratto e fino al termine della concessione, da eseguirsi secondo le modalità descritte negli elaborati relativi

compresi nel Progetto di Offerta (ALLEGATO 2 del Contratto), e che sinteticamente è suddivisa in due fasi così definite:

fase 1 comprendente tutte le attività di manutenzione ordinaria della Rete esistente, per il periodo intercorrente dalla sottoscrizione del Contratto alle date dei progressivi Verbali di Collaudo Provvisorio in corso d'opera dei singoli Lotti Funzionali nei quali sono ripartiti i lavori di riqualificazione della Rete (vedi art. 25 del Contratto);

fase 2 comprendente tutte le attività di manutenzione ordinaria della Rete Riqualificata, a partire dalle date dei progressivi Verbali di Collaudo Provvisorio in corso d'opera dei singoli Lotti Funzionali come sopra descritti e fino alla scadenza della concessione;

c3) la manutenzione straordinaria della Rete a partire dalle date dei progressivi Verbali di Collaudo Provvisorio in corso d'opera dei singoli Lotti Funzionali come sopra descritti e fino alla scadenza della concessione, In particolare il Concessionario è tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati secondo le modalità proposte, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso della durata del contratto. Il Concessionario ha l'onere della manutenzione ordinaria e programmata/preventiva degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione, nonché di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ad esclusione di quelli determinati dagli eventi di forza maggiore, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Contratto;

c4) altri interventi di manutenzione straordinaria della Rete, a partire dalla sua consegna al Concessionario coincidente con la sottoscrizione del Contratto e fino al termine della concessione, comprendenti tutti gli interventi non rientranti nella

manutenzione ordinaria volti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto;

D) fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione della Rete, con le seguenti specificazioni:

d1) per l'attuale attrezzatura alimentata da utenza pubblica (quali a titolo esemplificativo telecamere di videosorveglianza, autovelox, lampeggiatori, impianti semaforici, luminarie natalizie, ecc.) il Concessionario non potrà fare opposizione al loro allacciamento alla rete pubblica e non avrà diritto ad alcun indennizzo, trattandosi di apparecchiature pubbliche, se i consumi complessivi di tali attrezzature non supereranno lo 0,45% del consumo totale di illuminazione pubblica dopo l'efficientamento;

d2) la concessione non prevede la fornitura gratuita di energia elettrica per futuri servizi diversi dalla pubblica illuminazione e da quelli indicati al punto d1) (esemplificativamente: pannelli luminosi, future apparecchiature non pertinenti, ecc.).

E) ogni altro intervento funzionale all'esecuzione a regola d'arte dei lavori di riqualificazione della Rete, del servizio di gestione e del servizio di fornitura di energia elettrica, necessario al buon andamento della concessione e desumibile dagli elaborati costituenti il Progetto di Offerta e dalle sue finalità.

2. Tutti i servizi, lavori ed attività cui al comma 1 devono essere realizzati in conformità alle previsioni del presente contratto, come specificato nel prosieguo.

3. Sono esclusi dalla Concessione tutti i servizi, lavori ed attività non espressamente indicati nel presente contratto.

Articolo 3 – durata del contratto

1. Il Contratto ha la durata complessiva di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa: 30 (trenta) giorni per la progettazione, 210 (duecentodieci) giorni per l'esecuzione dei lavori e 240 (duecentoquaranta) mesi per la Gestione del servizio.

2. E' esclusa ogni forma di rinnovo del contratto, nonché di proroga.

Articolo 4 – importo del contratto

1. L'importo del Contratto è pari alla sommatoria del:

a) valore del canone annuale corrisposto dal Concedente al Concessionario moltiplicato per gli anni di durata del contratto, così come risultante dagli atti di gara, ad oggi così calcolato:

Canone Annuo euro 174.830,50 (centosettantaquattromilaottocentotrenta/50) x 20 anni = totale euro 3.496.610,00 (tremilioniquattrocentonovantaseimilaseicentodieci/00) oltre all'IVA di legge;

b) compenso per i servizi di cui all'articolo 7 (certificati bianchi) e pari ad euro 17.625,00 oltre IVA di legge;

il tutto per un valore complessivo del contratto pari ad euro 3.514.235,00 (tremilionicinquecentoquattordicimiladuecentotrentacinque/00) oltre IVA di legge.

2. L'importo del Contratto così come determinato potrà variare solo a seguito dell'applicazione dei meccanismi di eventuale adeguamento del canone annuale, secondo le modalità previste all'art. 5 del Contratto.

Articolo 5 – determinazione del canone annuale di concessione

1. Il canone annuale di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) è determinato dalla somma di tre quote:

- a) quota relativa alla **fornitura** di energia elettrica (**articolo 2 lettera D**): quota variabile in funzione dei consumi di energia elettrica effettuati dal Concedente;
- b) quota relativa al **servizio** di gestione (**articolo 2 lettera C**): quota variabile in funzione del numero dei punti luce messi a disposizione del Concessionario;
- c) quota relativa ai **lavori** di riqualificazione degli impianti (**articolo 2 lettera B**): quota fissa in funzione degli ammortamenti relativi agli investimenti effettuati dal Concessionario (non sottoposta a rivalutazione per tutta la durata del contratto).

2. In base alle risultanze del provvedimento di aggiudicazione, le quote annuali di cui al comma 1 sono quantificate rispettivamente come segue:

- a) euro 58.689,50 (cinquantottomilaseicentottantanove/50) oltre IVA di legge;
 - b) euro 25.822,68 (venticinquemilaottocentoventidue/69) oltre IVA di legge;
 - c) euro 90.318,32 (novantamilatrecentodiciotto/32) oltre IVA di legge;
- per un totale di euro 174.830,50 (centosettantaquattromilaottocentotrenta/50) oltre IVA di legge.

3. Le quote indicate sub a) e b) del comma 1, a partire dal secondo anno di durata del presente contratto, sono soggette a rivalutazione annuale secondo i criteri di cui all'ALLEGATO 4.

4. Ai fini della determinazione della quota sub c) del comma 1, le parti danno atto che l'importo complessivo dei costi d'investimento a carico del Concessionario per l'intera durata della concessione ammonta ad euro 1.036.863,00 (unmilionetrentaseimilaottocentosessantatre/00) oltre IVA di legge, così come risultante dagli atti di gara.

Articolo 6 – modalità di pagamento del canone annuale di concessione

1. Il canone annuo di concessione, così come determinato ai sensi dell'articolo 5, verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario n. 6 rate bimestrali posticipate

e quindi per n. 120 rate bimestrali complessive, con decorrenza dalla fine del bimestre successivo a quello di sottoscrizione del Contratto.

2. Tutte le fatture relative dovranno essere emesse dal Concessionario in modalità elettronica e dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

3. Le fatture verranno liquidate dal Concedente con le modalità indicate nel vigente regolamento di contabilità, con bonifico effettuato sul conto corrente dedicato indicato dal Concessionario nel rispetto della Legge n. 136/2010.

4. In caso di ritardo nel pagamento dei canoni imputabile al Concedente, saranno dovuti al Concessionario esclusivamente gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.

Articolo 7 – certificati bianchi

1. Spetteranno al Concedente i proventi derivanti dalla vendita dei Certificati Bianchi che matureranno a fronte dei risparmi energetici conseguiti con l'intervento di riqualificazione della Rete, al netto delle spese sostenute dalla ESCo per l'ottenimento degli stessi. Il Concessionario, in qualità di ESCo, si farà parte attiva per procedere alla certificazione degli interventi per l'accesso ai TEE - Titoli di Efficienza Energetica -, con comunicazione del numero di titoli ottenuti dall'intervento e riconosciuti dall' ARERA secondo il DM del 4 luglio 2004 e ss.mm.ii. Il numero di TEE così certificato verrà comunicato al Concedente.

2. L'accreditamento dell'importo spettante al Concedente avverrà sul conto corrente di Tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dalla relativa erogazione da parte del GSE. In alternativa, previo successivo accordo tra le parti da formalizzarsi via pec, su richiesta del Concedente, il Concessionario anticiperà l'intera somma spettante per la vendita dei certificati bianchi in un'unica soluzione, con valore del titolo alla data della richiesta del Concedente.

3. Per i servizi di cui al comma 1 il Concedente corrisponderà al Concessionario l'importo di euro 17.625,00 oltre IVA di legge, da corrispondersi dopo l'avvenuto accredito di cui al comma 2, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Articolo 8 – forza maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire

l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 24 e 33 (sospensione lavori e sospensione servizi). Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 39.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare i lavori e/o i servizi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in fase di esecuzione dei lavori, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare gli investimenti previsti, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 38 e del canone già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in fase di gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dei Servizi, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei lavori realizzati a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 38 e del canone già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

Articolo 9 – Società di Progetto

1. Nel corso della durata del Contratto, il Concessionario avrà la facoltà di costituire una Società di Progetto, nelle forme di società per azioni o a responsabilità limitata,

anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del Codice. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 174 comma 2 del Codice, non si considerano terzi i soci della Società di Progetto.

2. La Società di Progetto dovrà possedere i requisiti originariamente previsti nel Disciplinare di Gara; in particolare:

a) insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) insussistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazione nella Legge 11/08/2014 n. 114;

c) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento minimo previsto, ossia non inferiore ad euro 49.115,30 (quarantanovemilacentoquindici/30); trova applicazione quanto previsto dall'art. 95 comma 2 ultimo paragrafo del D.P.R. 207/2010;

3. Nel caso il Concessionario intendesse esercitare questa opzione, che non costituirà cessione di Contratto, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della sua costituzione dovrà comunicare al Concedente l'intenzione di costituire una Società di Progetto, allegando la documentazione attestante il rispetto dei requisiti cogenti, l'aggiornamento dei nominativi e della ripartizione delle quote tra i Soci e l'Anagrafica Fiscale della nuova Società, così da porre il Concedente nella condizione di predisporre i necessari atti di recepimento.

4. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo

indicato al comma 2 e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale;

c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

d) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 47.

Art. 10 - mutamento della compagine sociale della Società di Progetto

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro

20 (venti) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 46.

Art. 11 - responsabilità solidale dei soci

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del canone percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del canone corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 5. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI E PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

CAPITOLO A) servizi di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori

Articolo 12 – progettazione definitivo/esecutiva

1. Il Concessionario si impegna ad elaborare, a propria cura e spese, il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori redatto in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto del Progetto di Offerta e delle proposte di variante migliorativa accettate dalla Commissione Aggiudicatrice, delle entità economiche in esso evidenziate, nonché degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza vigenti

alla data di formulazione dell'offerta, nonché nel rispetto delle prescrizioni e direttive emanate dal R.U.P. del Comune.

2. Preliminarmente ed in tempi utili con lo sviluppo del Progetto Definitivo-Esecutivo, il Concessionario dovrà acquisire da parte degli Enti preposti per legge tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti di analoga natura, occorrenti o necessari nelle fasi di progettazione, di avvio dei lavori, di esecuzione dei lavori e di effettuazione del servizio, recependo durante lo sviluppo del Progetto Definitivo-Esecutivo e nelle procedure per la Gestione del Servizio quanto prescritto dai predetti Enti.

3. Il termine entro il quale il Concessionario dovrà conclusivamente presentare al Concedente il Progetto Definitivo-Esecutivo è pari a giorni solari 30 (trenta) naturali e consecutivi, coincidenti con quelli offerti dal Concessionario in sede di gara e decorrenti dall'ordine di servizio emesso dal R.U.P.

4. In caso di ritardo non giustificato dei tempi di consegna, sarà applicata al Concessionario la penale prevista all'art. 44 del Contratto.

Articolo 13 – modifiche al Progetto Definitivo-Esecutivo durante il suo sviluppo

1. Il Concedente si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del Progetto Definitivo-Esecutivo, alle quali il Concessionario dovrà conformarsi. Tali direttive, attinenti aspetti di dettaglio, non dovranno comunque alterare i caratteri generali nonché le condizioni di esecuzione, economiche, finanziarie e gestionali del Progetto di Offerta così come risultante all'esito della gara.

2. Il Concessionario ha inoltre la facoltà di proporre l'introduzione di eventuali variazioni al Progetto Definitivo-Esecutivo, finalizzate ad una maggiore economicità di esecuzione o gestione dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivanti dagli atti di gara e delle norme interagenti. In tal caso, fatte salve le verifiche

dell'impatto economico delle variazioni proposte dal Concessionario, il Concedente avrà facoltà di rigettarle se ritenute non idonee.

3. Qualora, nel corso dello sviluppo del Progetto Definitivo-Esecutivo, si manifesti la necessità di introdurre variazioni a seguito di:

a) sopravvenute esigenze normative accertate dal Concessionario e/o dal Concedente, che abbiano impatto sul progetto, da comunicare con tempestività alla controparte;

b) richieste del Concedente di variazioni quali/quantitative dei lavori, nascenti da sue nuove esigenze non recepite nel Progetto di Offerta;

le Parti concordano che tali ulteriori necessità saranno formalmente comunicate l'una all'altra e saranno oggetto di attenta valutazione congiunta, sia per gli aspetti temporali funzionali al loro recepimento nel Progetto Definitivo-Esecutivo, sia per gli aspetti economici che dovessero incidere sull'aggiornamento del P.E.F.

4. Tutte le tipologie di variante al Progetto di Offerta potranno essere recepite nello sviluppo del Progetto Definitivo-Esecutivo solo in subordine all'emissione del formale assenso del R.U.P. alla loro adozione.

Art. 14 - verifica, validazione e approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo

1. Prima di essere approvato dal Concedente con specifico atto deliberativo, il Progetto Definitivo-Esecutivo sarà sottoposto a verifica ed a conclusiva validazione a cura del R.U.P. con l'eventuale supporto di Tecnici qualificati per le attività di verifica, con modalità ai sensi degli art. 26 del Codice.

2. A tale scopo le Parti convengono quanto segue:

a) al fine di agevolare le attività di verifica, i preposti del Concedente e del Concessionario stabiliranno in un incontro preliminare all'avvio del Progetto

Definitivo-Esecutivo i suoi elaborati rappresentativi ed i relativi contenuti, il suo livello di definizione tecnica, nonché i tempi ed i modi per la sua verifica e validazione;

b) la bozza degli elaborati illustrativi del Progetto Definitivo-Esecutivo sarà comunque oggetto di una prima verifica verbalizzata a cura del R.U.P. o degli eventuali preposti del Concedente ed alla presenza del Progettista, da eseguirsi almeno 10 (dieci) giorni solari prima della consegna formale del Progetto Definitivo-Esecutivo;

c) le eventuali modifiche o integrazioni ad elaborati del Progetto Definitivo-Esecutivo conseguenti alla verifica sulla bozza degli elaborati dovranno essere apportate con celerità dal Progettista, nel contesto dei tempi contrattuali offerti per la predisposizione del Progetto Definitivo-Esecutivo;

d) fanno eccezione le modifiche e/o integrazioni agli elaborati del Progetto Definitivo-Esecutivo necessarie per recepire variazioni autorizzate per motivi esposti nell'art. 13 del Contratto, che all'occorrenza potranno essere oggetto di una specifica proroga;

e) dopo la consegna formale del Progetto Definitivo-Esecutivo comprensivo delle eventuali variazioni autorizzate, a seguito delle attività di verifica a cura del R.U.P. o degli eventuali preposti del Concedente, le eventuali modifiche o integrazioni ad elaborati del progetto già consegnato dovranno essere apportate dal Progettista nel contesto dei 30 (trenta) giorni solari dalla data della prima consegna degli elaborati, convenuti per la verifica e validazione del progetto.

3. All'esito positivo della validazione del Progetto Definitivo-Esecutivo, il Concedente provvederà alla sua formale approvazione con specifico atto deliberativo, al quale seguiranno le disposizioni del R.U.P. e/o del Direttore dei Lavori per l'avvio dei lavori di riqualificazione della Rete. In nessun modo e per nessun motivo il Concessionario

potrà avviare l'esecuzione dei lavori in assenza della conclusione dell'iter di approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo e prima della sottoscrizione del relativo Verbale di Consegna dei Lavori.

Art. 15 - direzione dei lavori

1. Essendo in capo al Concedente il controllo sulla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni a carico del Concessionario nascenti dal Contratto, il Concedente esprime il proprio gradimento alla nomina del Direttore dei Lavori, la cui individuazione ed il cui compenso sono a carico del Concessionario.
2. Il Concedente comunica tempestivamente al Concessionario il nominativo del Direttore dei Lavori, affinché gli sia consentito l'accesso ai cantieri ed alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, purchè in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.
3. Il Direttore dei Lavori svolge le funzioni di cui all'articolo 101 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è tenuto a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente e comunicate al Concessionario, senza sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
4. E' facoltà del Concessionario dotarsi di assistenti con funzioni di direttori operativi (per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché di assistenti con funzioni di direttori di cantiere (per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). In tali casi, il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente i relativi nominativi.
5. A sintesi di quanto meglio specificato in altri articoli del Contratto, nell'ambito delle sue attribuzioni il Concessionario:

a) dovrà svolgere in piena autonomia le attività relative a: gestione degli ordini e delle forniture funzionali all'attuazione del Contratto; gestione dei rapporti con Enti preposti al rilascio di autorizzazioni; gestione dei rapporti con Enti erogatori dei servizi di rete; organizzazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito della pianificazione generale riportata nel Cronoprogramma di Esecuzione di cui all'art. 17 del Contratto;

b) previo consenso espresso del Concedente potrà svolgere le attività relative a: affidamento di lavori in subappalto; modifica del programma dei lavori; esecuzione di lavori in variante al Progetto Definitivo-Esecutivo approvato.

Art. 16 - Responsabile della Sicurezza e Coordinatore per la Sicurezza

1. Con riferimento all'art. 31 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., spetta al Concessionario la responsabilità dell'adempimento delle funzioni e la nomina del Responsabile della Sicurezza (ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, individuandoli tra Professionisti esperti sia nelle specifiche materie tecniche attinenti i compiti conferiti, sia nella gestione dei rapporti con il Concedente.

2. Le parti si danno atto che l'individuazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione è già avvenuta in sede di gara. Prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario dovrà formalmente proporre al R.U.P. uno o più nominativi di Professionisti ai quali intende affidare i compiti di Responsabile della Sicurezza e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione.

3. In caso di mancata risposta entro dieci giorni, il Concessionario potrà nominare i Professionisti di suo gradimento.

Art. 17 - cronoprogramma esecutivo dei lavori

1. Contestualmente alla consegna del Progetto Definitivo-Esecutivo, il Concessionario dovrà aggiornare il Cronoprogramma Preliminare predisposto nel suo Progetto di Offerta. Tale Cronoprogramma Esecutivo, elaborato a compendio del Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento dei Lavori, dovrà riportare lo sviluppo dei lavori oggetto della concessione e, su separato documento, la ciclicità del periodo tipico ricorrente di svolgimento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, convenzionalmente denominato Programma Pluriennale di Manutenzione.

2. Il Cronoprogramma Esecutivo dovrà essere elaborato dal Concessionario considerando:

- a) le indicazioni riportate nel suo Cronoprogramma Preliminare;
- b) le risultanze dello sviluppo del Progetto di Offerta;
- c) il documento relativo alle Prime Indicazioni e Disposizioni per la Sicurezza e il PSC predisposto dal Concessionario nel suo Progetto di Offerta ed evoluto in Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento nel corso dello sviluppo del Progetto Definitivo-Esecutivo;
- d) le proprie tecnologie, le proprie scelte imprenditoriali e la propria organizzazione lavorativa.

3. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori, il Cronoprogramma Esecutivo dovrà inoltre indicare le date di inizio e fine del loro avanzamento per Lotti Funzionali d'Intervento, riferiti ciascuno a vie o gruppi di vie sottese a singoli quadri elettrici. Questa modalità di rappresentazione dell'avanzamento dei lavori per Lotti Funzionali sarà utilizzata:

- per la preventiva segnalazione ai cittadini, a cura del Concessionario, delle viabilità interessate dagli interventi;

- per la pianificazione delle verifiche di collaudo in corso d'opera, le cui risultanze saranno recepite in appositi verbali;

- per la programmazione, da parte del Concedente, di eventuali interventi a cura di altre Ditte sulle viabilità interessate ai lavori, così da ridurre il rischio di interferenze.

4. Per quanto attiene lo sviluppo del Programma di Manutenzione, il Cronoprogramma Esecutivo dovrà indicare, su un separato planning annuale tipico, le date di inizio/fine entro le quali il Concessionario svolgerà le attività di controllo previste nel Programma succitato.

5. Il Cronoprogramma Esecutivo sarà approvato unitamente al Progetto Definitivo-Esecutivo, congiuntamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6. Nell'ambito dei tempi contrattuali prefissati nel Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori, il Cronoprogramma Esecutivo potrà essere variato per motivate esigenze del Concessionario e su disposizioni del direttore dei lavori, in attuazione di indicazioni del Concedente, che potrà fissare nuove scadenze con disposizione scritta ogni volta risultasse necessario per la miglior esecuzione dei lavori, ed in particolare:

a) per il coordinamento dei lavori in carico al Concessionario con lavori o forniture affidati ad altre imprese o ditte estranee al Contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Concessionario;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Concedente e che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sui siti e sulle aree comunque interessate all'esecuzione dei lavori in carico al Concessionario;

d) per la necessità di eseguire prove su campioni e prove di funzionamento su componenti installati, nonché collaudi parziali sui lavori in corso di esecuzione;

e) su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nominato dal Concessionario.

7. In ogni caso il Concessionario dovrà aggiornare il Cronoprogramma Esecutivo secondo le nuove esigenze autorizzate e/o le nuove disposizioni ricevute, e presentarlo al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni solari lavorativi dal ricevimento delle disposizioni, al fine di acquisire la relativa approvazione.

Art. 18 – proprietà intellettuale

1. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

2. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

CAPITOLO B) lavori di riqualificazione della rete

degli impianti della pubblica illuminazione

Art. 19 - consegna degli impianti

1. Con il verbale di presa in consegna degli impianti esistenti e di inizio del servizio, le Parti si daranno atto che il Concessionario ha preso in carico gli impianti esistenti, divenendone responsabile della custodia e conservazione nonché assumendone ogni responsabilità civile e penale connessa alla loro conduzione. Nel verbale succitato verrà riportata la lettura e la matricola dei contatori di energia elettrica riferiti ai quadri di zona ed ogni altra informazione variabile rilevante ai fini del presente Contratto.

2. A partire dalla data di sottoscrizione del verbale succitato il Concessionario dovrà procedere alla volturazione a proprio carico dei contatori di erogazione dell'energia elettrica che alimentano gli impianti presi in consegna. Si evidenzia che prima della data di sottoscrizione del Contratto il Concedente ha messo a disposizione del Concessionario tutta la documentazione in suo possesso, al fine di agevolare la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature preesistenti nel periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del verbale succitato alla conclusione dei lavori di riqualificazione della Rete.

Art. 20 - consegna dei lavori e tempo di esecuzione

1. Ad avvenuta approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo da parte del Concedente, il R.U.P. disporrà la consegna dei lavori di riqualificazione della Rete al Concessionario. Il verbale di consegna dei lavori sarà sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario, e da tale data decorrerà il tempo contrattuale per la loro esecuzione. Il tempo di esecuzione dei lavori non dovrà superare la durata di giorni solari 210 (duecentodieci), pari alla durata offerta dal

Concessionario nel suo Progetto di Offerta, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

2. Al termine dei lavori relativi ai singoli Lotti Funzionali, su avviso del Concessionario dato al R.U.P. ed al Direttore dei Lavori, quest'ultimo emetterà il certificato di ultimazione parziale dei lavori, a seguito del quale il Collaudatore eseguirà la verifica tecnico-funzionale dei lavori relativi allo specifico Lotto Funzionale, emettendo il relativo verbale di collaudo tecnico funzionale parziale.

3. Qualora i lavori dovessero protrarsi oltre il tempo stabilito per motivi imputabili al Concessionario, sarà applicata una penale giornaliera così come previsto all'art. 44 del Contratto.

Art. 21 - modalità di gestione del subappalto

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Parti si danno atto che il Concessionario ha indicato, in sede di offerta, le seguenti parti del Contratto che intende subappaltare a terzi:

- parti di opere di cui alla categoria OG 10 (quali: scavi, ripristini pavimentazioni, adeguamento quadri, smantellamento sostegni, posa pali, armature ed opere accessorie).

2. Relativamente a quanto prescritto dal citato art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:

- non viene introdotta alcuna quota percentuale (rispetto al valore dell'investimento) oltre la quale non è ammesso l'eventuale subappalto;

- ai sensi del comma 2, solo gli operatori economici che non sono microimprese, piccole e medie imprese sono tenuti ad indicare la terna dei nominativi degli operatori economici candidati a diventare i sub-appaltatori;

- non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

3. Il Concedente non provvederà al pagamento di subappaltatori, cottimisti e fornitori, pertanto il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente entro 20 giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia. I termini temporali di riferimento saranno quelli rilevabili dalla copia del Contratto di subappalto che il Concessionario dovrà inviare al Concedente contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto.

4. Nel caso di mancata trasmissione al Concedente delle fatture quietanzate nei termini previsti, previa diffida scritta ad adempiere entro i successivi 10 (dieci) giorni solari, all'esito negativo della diffida il Concedente sospenderà ogni pagamento nei confronti del Concessionario fino ad avvenuto adempimento.

5. Il Concessionario è obbligato a prevedere nel Contratto di subappalto tutte le disposizioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

6. L'esecuzione di lavori in subappalto non autorizzato dal Concedente comporta grave inadempimento contrattuale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con la conseguente possibilità per il Concedente di risolvere il Contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente delle opere o dei servizi oggetto di subappalto, anche sostituendo i

Soggetti inadempienti, e sollevandolo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati. In tal caso gli importi dovuti dal Concessionario per la sua responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore. Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione attestante l'avvenuto versamento.

Art. 22 - contabilizzazione dei lavori e varianti

1. Per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della Rete il Concessionario non percepirà alcun specifico compenso poiché essi saranno compensati all'interno dei corrispettivi pattuiti per l'intera esecuzione del contratto. Tuttavia, al fine delle verifiche tecnico-economiche e comparative funzionali alla redazione di eventuali perizie di variante, il Direttore dei Lavori contabilizzerà i lavori eseguiti nelle forme previste per la contabilizzazione delle opere pubbliche.

2. Qualora nel corso di esecuzione dei lavori di riqualificazione della Rete, su richiesta del Concessionario o su proposta del Concedente, si manifestasse la necessità o l'opportunità di introdurre varianti al Progetto Esecutivo approvato, le Parti svolgeranno una preventiva verifica congiunta al fine di determinare se esse siano riconducibili a motivi per il quali la Matrice dei Rischi (riportata in ALLEGATO 5) già fornisce le indicazioni per l'attribuzione dei relativi costi al Concessionario e/o al Concedente.

3. Nel caso si manifestasse la necessità di predisporre perizie di variante comportanti maggiori oneri per il Concedente, qualora ritenute ammissibili dal R.U.P. con riferimento alle disposizioni dell'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito

di sua valutazione esclusiva la relativa documentazione tecnica di perizia sarà prodotta al Concedente tramite il Direttore dei Lavori. Previa verifica e validazione che saranno svolte dal R.U.P. sulla completezza e sulla congruità tecnico-economica degli elaborati di perizia, la perizia dovrà essere approvata dal R.U.P. con specifico provvedimento.

4. I maggiori oneri conseguenti all'esecuzione dei lavori di perizia potranno essere liquidati al Concessionario con risorse del Concedente o, a scelta del Concedente, con riferimento a quanto disposto dall'art.175 del Codice porteranno alla revisione del P.E.F. al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario, agendo a tal fine sull'ammontare del canone anche con eventuale corresponsione di una quota "prezzo" sui maggiori lavori, ferma restando la durata della concessione.

5. I lavori di perizia potranno essere eseguiti dal Concessionario solo in subordine alla conclusione del concordamento delle condizioni tecnico-economiche e temporali concordate con il Concedente, propedeutica alla formale approvazione degli atti di perizia, della eventuale revisione del P.E.F. ed all'emissione di uno specifico Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori che ne disporrà l'esecuzione.

Art. 23 - lavori complementari

1. Qualora, dopo l'ultimazione dei lavori di riqualificazione della Rete, nel corso della concessione il Concedente intendesse apportarvi ulteriori lavori di ampliamento, dismissione o per migliorie tecnico-funzionali, con richiamo a quanto previsto nel Disciplinare di Gara ed all'art.175 del Codice, il Concedente si riserva di affidare tali lavori al Concessionario secondo le modalità ed alle condizioni ivi descritte.

2. La relativa documentazione tecnica sarà prodotta dal Concedente tramite Soggetto da lui designato. Previa verifica e validazione che saranno svolte dal R.U.P. sulla completezza e sulla congruità tecnico-economica degli elaborati tecnici

illustrativi dei lavori complementari, la documentazione dovrà essere approvata dal R.U.P. con specifico provvedimento.

3. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo precedente.

Art. 24 - sospensione dei lavori

1. Previa consultazione del R.U.P., il Direttore dei Lavori potrà sospendere l'esecuzione dei lavori per l'intero cantiere o per singoli lotti funzionali, sospendendo contestualmente anche il termine contrattualmente stabilito per la loro conclusione, specificando su apposito Verbale di Sospensione la causa tecnica o amministrativa dell'interruzione, la presunta data di ripresa, l'organizzazione e la consistenza di uomini e mezzi operativi al momento della sospensione.

2. Alla cessazione dell'impedimento, l'esecuzione dei lavori riprenderà con apposito Verbale di Ripresa su disposizione del Direttore dei Lavori, che provvederà ad informare il Concessionario ed il R.U.P. La sospensione dei lavori dovrà protrarsi solo per il tempo strettamente necessario, intendendosi con ciò il permanere del fatto che ha determinato la sospensione.

3. Al Concessionario non spetterà alcun compenso, indennizzo o rimborso per l'interruzione dei lavori disposta dal Direttore dei Lavori.

Art. 25 - verifiche in corso d'opera e collaudo provvisorio dei lavori

1. I singoli lotti funzionali, così come pianificati dal Concessionario del suo Cronoprogramma Esecutivo e che costituiscono congiuntamente il lavoro di riqualificazione della Rete, saranno oggetto di specifici collaudi parziali in corso d'opera. Gli esiti dei collaudi parziali in corso d'opera saranno formalizzati su singoli verbali che, al termine di tutti i lavori, saranno allegati al Certificato di collaudo provvisorio tecnico-amministrativo dei lavori.

2. Alla data di emissione dell'ultimo verbale di collaudo parziale in corso d'opera saranno rilevati i consumi elettrici dai contatori di energia alimentanti i singoli quadri di zona, al fine di poter disporre di un riferimento omogeneo sul quale calcolare i risparmi Energetici Attesi (R.E.A.) secondo le modalità previste dall'art. 28 del Contratto.

3. L'esecuzione delle verifiche tecniche sui lavori relativi ai lotti funzionali, la verbalizzazione dei risultati e l'emissione del Certificato di collaudo provvisorio dei lavori di riqualificazione della Rete competeranno in via esclusiva al Concedente, che allo scopo si avvarrà di un Collaudatore di sua nomina.

4. Previa sua convocazione da effettuarsi a cura del Collaudatore, il Concessionario sarà obbligato a partecipare alle verifiche di collaudo ed a coadiuvare il Collaudatore fornendo la necessaria assistenza tecnica di uomini e mezzi. Eventuali vizi, difetti, carenze, malfunzionamenti, inconvenienti ed anomalie risultanti dalle verifiche funzionali all'emissione dei verbali di collaudo parziale in corso d'opera e del conclusivo Certificato di collaudo provvisorio tecnico-amministrativo dei lavori di riqualificazione della Rete dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data della loro verbalizzazione.

5. Il Certificato di collaudo provvisorio dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Concessionario. Il Concessionario rimane comunque responsabile delle anomalie e malfunzionamenti che dovessero riscontrarsi anche dopo l'emissione del Certificato stesso, per il periodo di 2 (due) anni fino all'emissione del Collaudo definitivo e per il periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data del Certificato di Collaudo Provvisorio, a titolo di garanzia per vizi sui lavori eseguiti.

Art. 26 – modalità dei collaudi

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice; nelle more dell'approvazione del decreto MIT si applica l'articolo 216 del DPR n. 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice; nelle more dell'approvazione del decreto MIT, si applica il DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

Art. 27 - accettazione dei lavori eseguiti e riconsegna al Concessionario

1. Al fine di conferire al Concessionario la disponibilità della rete per l'avvio della fase del Servizio di Gestione, prima dell'approvazione a cura del Concedente del Certificato di collaudo provvisorio e contestualmente alla sottoscrizione dell'ultimo verbale di collaudo parziale in corso d'opera, le Parti sottoscriveranno un verbale di accettazione del Concedente e di riconsegna al Concessionario dell'intera rete, così come riqualificata dal Concessionario; detto verbale sarà relativo sia alle componenti impiantistiche preesistenti di proprietà del Concedente, sia alle nuove componenti

impiantistiche installate dal Concessionario, che congiuntamente costituiscono l'unicum oggetto del Servizio di Gestione.

Art. 28 - verifica e riparto del Risparmio Energetico Atteso (R.E.A.)

1. Ad avvenuto completamento dei lavori di riqualificazione della rete, il R.E.A. sarà misurato, certificato e valorizzato economicamente ogni 12 (dodici) mesi dall'avvio della completa gestione della Rete, decorrente dalla data di voltura dei contatori del consumo dell'energia elettrica dal Concedente al Concessionario.

2. Il calcolo del R.E.A. farà riferimento ad una baseline di consumo annuale ottenuta dalla diagnosi energetica dello stato di fatto eseguita dal Concessionario, così come risulta dall'elaborato "Relazione Risparmio Energetico" contenuto nel Progetto di Offerta allegato al Contratto (ALLEGATO 2). Tale consumo è stato determinato in 1.016.571 kWh/anno.

3. Qualora nel corso dei singoli periodi di 12 mesi presi in esame per il calcolo del R.E.A. fosse stato variato in più o in meno il numero di punti luce della Rete, la baseline per il periodo di 12 mesi successivo sarà aggiornata utilizzando la formula:

Energy Baseline (kWh/anno) = Baseline x Npl (reali) / Npl (iniz.) dove:

- Npl (iniz.) è il numero dei punti luce su cui è stato determinato il progetto di efficienza;

- Npl (reali) è il numero di punti luce della rete reale, rilevati in fase di esecuzione/gestione.

4. Per le verifiche del caso, contestualmente all'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori di riqualificazione della Rete, il Concessionario consegnerà al Concedente un documento, supportato dai necessari calcoli giustificativi, redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e da questi controfirmato per accettazione,

riportante il valore del Consumo Atteso (C.A.) e, specularmente, del Risparmio Energetico Atteso (R.E.A.).

5. A far data dall'inizio del secondo anno post efficienza, dovranno essere rilevati i reali consumi energetici e confrontati con il valore indicato nel progetto, come consumo atteso (espresso in kwh/anno). Dal confronto su esposto potranno configurarsi i seguenti scenari:

a) se il valore del R.E.A. risulterà inferiore o superiore a quello atteso, ma entro il limite del 3,0% (tre per cento) del R.E.A. desumibile da quanto dichiarato dal Concessionario nel suo Progetto di Offerta, il R.E.A. sarà considerato equivalente a quello offerto e non si procederà ad alcuna suddivisione della quota eccedente;

b) se il valore del R.E.A. risulterà superiore al 3,0% (tre per cento) del R.E.A. desumibile da quanto dichiarato dal Concessionario nel suo Progetto di Offerta, il R.E.A. sarà considerato migliorativo e la quota eccedente il 3,0% sarà suddivisa tra Concessionario e Concedente secondo i criteri illustrati nell'ALLEGATO 6 al Contratto.

CAPITOLO C) servizio di gestione della rete

Art. 29 – servizio di pronto intervento

1. Dalla data di avvio del Servizio di Gestione, coincidente con la data di volturazione dei contratti di consumo dell'energia elettrica, il Concessionario dovrà garantire il Servizio di Pronto Intervento (vedi definizione di cui all'allegato 1) e il Servizio di Reperibilità (vedi definizione di cui allegato 1), con personale specializzato e adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, per tutti i giorni solari dell'anno, tanto sulla rete antecedente l'esecuzione dei lavori di riqualificazione quanto sull'intera rete riqualificata.

2. A seguito della chiamata, sia essa diurna, notturna, di giorno feriale o festivo, che potrà essere effettuata da chiunque, il Concessionario dovrà garantire il pronto intervento presso i componenti di rete che gli saranno indicati, provvedendovi entro i termini e con le modalità indicate nell'ALLEGATO 3.

3. La determinazione circa il carattere di emergenza o urgenza dell'intervento sarà rimessa alla responsabile valutazione del Concessionario, sulla base di una scheda di acquisizione dei dati d'intervento, da compilarsi sia a seguito di segnalazione di cittadini-utenti che a seguito di sua autonoma verifica di anomalie segnalate dal sistema di monitoraggio continuo.

4. A seguito di ogni intervento, il Concessionario dovrà redigere una nota-verbale nella quale sarà riportato il sito dell'intervento e/o l'impianto, la data, l'orario della chiamata e di arrivo del tecnico del Concessionario, l'anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Tale nota dovrà essere trasmessa al Concedente nei tempi tecnici strettamente necessari all'inoltro. Tutte le richieste ricevute dal Concessionario, sia tramite comunicazione scritta che telefonica, e le note-verbali riferite agli interventi eseguiti, dovranno essere registrate e conservate a disposizione del Concedente.

Art. 30 – servizio di manutenzione ordinaria

1. Dalla data di avvio del Servizio di Gestione, coincidente con la data di volturazione dei contratti di consumo dell'energia elettrica, il Concessionario dovrà garantire la manutenzione ordinaria degli impianti preesistenti e di quelli di sua nuova realizzazione, con le frequenze e con le modalità indicate negli elaborati costituenti il Progetto di Offerta, che si intendono qui interamente richiamate, oltre a quelle eventualmente necessarie per assicurare gli standard del servizio.

Art. 31 – servizio di manutenzione straordinaria

1. Il Concessionario all'occorrenza dovrà garantire la manutenzione straordinaria della Rete, riguardante tutti gli interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria, compresi gli interventi volti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto.

2. La finalità della manutenzione straordinaria sarà pertanto di conservare nel tempo il livello tecnologico dell'intera Rete, al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente. La manutenzione straordinaria comprende pertanto tutto ciò che necessitasse per il raggiungimento della finalità sopra indicata e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni di sostituzione e di rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi riferita alle condizioni normative e regolamentari cogenti e vevoli alla data di formulazione del Progetto di Offerta del Concessionario.

3. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria rientrassero tra quelli per i quali la Matrice dei Rischi individua un onere parziale o totale a carico del Concedente, prima di eseguire l'intervento (di norma programmabile) il Concessionario dovrà avvisare il Concedente e concordare con il R.U.P. le modalità, i tempi e i costi. Nessun onere per interventi di manutenzione straordinaria sarà riconosciuto al Concessionario se non a seguito di formale autorizzazione.

Art. 32 – azioni di terzi e azioni di rivalsa del Concessionario

1. Nell'ambito della manutenzione straordinaria dell'opera e per l'intera durata del Contratto il Concessionario dovrà intervenire tempestivamente per ripristinare la

funzionalità degli impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento, ancorché per causa non imputabile a sua negligenza.

2. Nel caso in cui si verificasse un danneggiamento a seguito di incidente stradale, il Concessionario sarà obbligato alla messa in sicurezza della parte danneggiata nell'arco di 1 ora dalla segnalazione (intervento di emergenza) e ad effettuare il suo ripristino nel tempo massimo di giorni solari 15 (quindici) naturali e consecutivi.

3. Le eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno esercitate direttamente dal Concessionario, previa delega del Concedente, quale proprietario degli impianti. La mancata individuazione dei responsabili dei danneggiamenti non potrà mai comunque consentire richieste indennitarie a carico del Concedente, ferma restando la facoltà del Concessionario di dotarsi di eventuale apposita copertura assicurativa per far fronte alla spesa per i ripristini, anche quale conseguenza degli obblighi di custodia dell'oggetto del Contratto.

Art. 33 – sospensione dei servizi

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle

obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 8.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida

con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 5 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 150 giorni comportando altresì l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 39.

7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo.

CAPITOLO D) fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione della Rete

Art. 34 – energia da fonti rinnovabili

1. In conformità alla normativa europea in materia di promozione delle energie da fonti rinnovabili, il Concessionario si obbliga a garantire e certificare che la fornitura di energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica, oggetto del presente Contratto, venga prodotta da fonti rinnovabili per almeno il 32% (trentadue per cento) del fabbisogno complessivo annuo.

2. La certificazione di cui al comma 4 dovrà essere inviata al Concedente entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata del Contratto, con riferimento all'anno precedente.

CAPITOLO E) altri interventi funzionali all'esecuzione del contratto

Art. 35 – obbligo di informativa al R.U.P. di elementi salienti per la concessione

1. Per l'intera durata del Contratto il Concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Concedente in relazione:

a) ad ogni evento o circostanza che potessero dar luogo a periodi di riduzione o sospensione parziale o totale delle sue attività di manutenzione, indicandone anche le cause o i vizi qualora non rientranti tra i rischi a carico del Concessionario, e fornendo altresì anche le misure che intenderebbe adottare, in assenza di alternative indicate dal Concedente, per limitare potenziali danni e ritardi;

b) al radicamento di procedimenti stragiudiziali arbitrali e comunque di Alternative Dispute Resolution (A.D.R.) da parte o nei confronti del Concessionario, soprattutto quando ne potesse conseguire l'impossibilità o l'incapacità di adempiere perfettamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto;

c) all'accadere di ogni altro evento, circostanza o provvedimento che potrebbero avere conseguenze pregiudizievoli alla gestione del Contratto, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere perfettamente alle obbligazioni poste a suo carico.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma dovranno essere indirizzate al R.U.P. con mezzi idonei a provarne l'avvenuta comunicazione (raccomandata a.r. o pec).

Art. 36 – mantenimento del possesso dei requisiti del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Disciplinare di Gara e già verificati in sede di aggiudicazione.

2. Al fine di accertare che tali requisiti risultino sempre sussistenti nel tempo, verrà eseguito un monitoraggio con due modalità:

a) in ogni momento di vigenza del contratto il Concessionario sarà tenuto a comunicare al R.U.P. l'eventuale decadenza o perdita di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;

b) con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza di ogni biennio di vigenza del Contratto, il Concessionario dovrà produrre al R.U.P. la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti a lui richiesti per la partecipazione alla gara.

3. Qualora uno o più dei requisiti richiesti risultassero decaduti o persi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione occasionale o biennale al R.U.P., questi convocherà il Concessionario per verificare e concordare le forme di legge o regolamentari eventualmente attivabili dal Concessionario per sanare l'anomalia entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. La perdita dei requisiti a causa di semplici dimenticanze o errori di natura amministrativa del Concessionario sarà equiparata a "colpa lieve" ed i requisiti decaduti dovranno essere ripristinati nei tempi previsti. Questa circostanza comporterà l'applicazione di una penale, così come previsto all'art. 44 del Contratto.

5. La perdita dei requisiti a causa della sopravvenuta mancanza degli elementi oggettivi necessari sarà equiparata a "grave inadempimento" e, se non sanabile con forme di legge o regolamentari entro i successivi 30 (trenta) giorni, condurrà alla risoluzione del rapporto contrattuale secondo le modalità contemplate all'articolo 47 del Contratto. Questa circostanza comporterà anche l'applicazione di una penale, così come previsto all'art. 44 del Contratto.

Art. 37 - riconsegna della Rete al termine del Contratto di Concessione

1. Alla scadenza della Concessione ed in subordine alla regolarità solutoria del canone dovuto al Concessionario, l'intera Rete posta nelle disponibilità del Concessionario sarà riconsegnata al Concedente in perfetto stato di efficienza e di conservazione, fatto salvo il normale degrado d'uso.

2. La riconsegna risulterà da un Verbale di Riconsegna, al quale dovrà essere allegata la documentazione attestante l'avvenuta voltura dei contratti di fornitura, da eseguirsi a cura del Concessionario e con oneri a suo carico, nonchè lo stato di efficienza e di conservazione della Rete.

3. Al fine di predisporre la riconsegna della Rete, ad integrazione dei normali controlli che potranno essere svolti dal Concedente durante l'intera durata della concessione sulle attività e sui componenti rientranti nelle manutenzioni in capo al Concessionario, tre mesi prima della scadenza del Contratto il Concedente si riserva la facoltà di nominare un Tecnico Verificatore per effettuare gli accertamenti sulle condizioni di efficienza luminosa dei corpi illuminanti e dello stato di manutenzione degli impianti, dei quadri elettrici, dei pali di sostegno ed altro, redigendo un verbale in contraddittorio con il Concessionario. In particolare, i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza luminosa non inferiore all'80% (ottanta per cento) rispetto allo stato di efficienza "a nuovo", comunque a norma di legge.

4. Nel caso in cui fossero accertate anomalie sulle condizioni di efficienza luminosa dei corpi illuminanti o precari stati di manutenzione degli impianti, dei quadri elettrici, dei pali di sostegno ed altro, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere per tempo al ripristino funzionale dei corpi illuminanti e degli impianti o delle parti di essi interessate al fine di consegnarli alla scadenza del Contratto in perfetto stato di efficienza e di conservazione, fatto salvo il normale degrado d'uso.

5. Al termine del Contratto il Concessionario dovrà consegnare al Concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata con quanto effettivamente eseguito nel corso della concessione (as build):

- a) relazione tecnica illustrativa dei lavori e delle manutenzioni eseguiti nel tempo;
- b) elaborati generali degli interventi eseguiti (n. 3 copie per ogni tavola e file in dwg);
- c) elaborati costruttivi e d'installazione (n. 3 copie per ogni tavola e file in dwg);
- d) schemi funzionali della quadristica; (n. 3 copie per ogni scheda);
- e) cataloghi tecnici dei componenti installati;
- f) fascicolo dell'opera;
- g) piano delle manutenzioni da eseguire;
- h) registro dei controlli di manutenzione eseguiti;
- i) dichiarazioni di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alla regola d'arte, riferite allo stato attuale.

SEZIONE III – GARANZIE CONTRATTUALI

Art. 38 – garanzie prestate dal Concessionario

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata del contratto le polizze assicurative di seguito indicate,

nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 mediante polizza fideiussoria bancaria n. 006/200288 in data 23/07/2021 rilasciata dalla Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo Società Cooperativa – Filiale di Fara Vicentino (VI) con sede legale in Via Perlina n. 78 – 36030 Fara Vicentino (VI) per l'importo di Euro 140.569,40 (in lettere euro centoquarantamila cinquecentosessantanove/40), pari al 10% dell'importo del presente contratto, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (con scadenza 21/04/2022), ed ulteriormente ridotta del 20% ai sensi dell'art. 93, comma 7 (terzo periodo) in quanto in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015 (con scadenza 15/07/2024). Tale cauzione copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di cessazione della concessione;

b) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

b.1 - dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a 1.000.000,00 euro (partita 1 euro 930.000,00, partita 2 euro 50.000,00 e partita 3 euro 20.000,00);

b.2 - della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari ad almeno 500.000,00 euro;

Tale garanzia è coperta con la polizza n. PC3ROMJA emessa in data 23/07/2021 dalla società Zurich Insurance - Agenzia di Vicenza VI005 a favore del Concessionario. La garanzia decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato; l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente;

c) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. Il Concessionario, inoltre, si obbliga a prestare le seguenti garanzie:

a) polizza assicurativa di cui all'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dei lavori con esito positivo. A tal fine, il Concessionario consegnerà copia della detta polizza contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo e dovrà avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

b) una o più polizze assicurative, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del

Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 500.000,00 per sinistro ed euro 3.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

b.1) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b.2) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione

c) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria assicurativa per l'importo di Euro 18.000,00 (in lettere euro (diciottomila/00) pari al 10% dell'importo del costo annuo operativo di esercizio, desunto dal piano economico finanziario. Tale cauzione viene prestata, per il periodo di durata del contratto, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

Le predette polizze devono essere consegnate al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, con attestazione del pagamento del relativo premio.

3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 47 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

9. La mancata presentazione delle polizze di cui al comma 2, nei tempi e nei modi ivi previsti, costituisce grave inadempimento contrattuale.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

E REVISIONE DEL P.E.F.

Art. 39 - equilibrio economico finanziario e revisione del P.E.F.

1. Le condizioni per l'equilibrio economico finanziario degli investimenti in capo al Concessionario, come definite nel P.E.F. al momento di sottoscrizione del presente Contratto, dovranno permanere per tutta la durata della Concessione. Gli eventi modificativi di tali condizioni non possono in ogni caso essere conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.
2. Le variazioni dell'equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi riferiti alla data di sottoscrizione del presente Contratto contenuti entro il 3% (tre per cento) rientrano nell'alea di rischio del Concessionario e del Concedente.
3. Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nei casi contemplati nella Matrice dei Rischi riportata in ALLEGATO 5.
4. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del P.E.F. dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. Diversamente, la revisione del P.E.F. dovrà essere effettuata a vantaggio del Concessionario. Fatti salvi i casi di revisione indicati nella Matrice dei Rischi, le parti procederanno, con cadenza triennale o nei casi in cui una delle parti ne ravvisasse la necessità, ad un riesame dei presupposti e delle condizioni economico finanziarie del presente Contratto e, qualora si riscontrasse una alterazione dell'equilibrio economico finanziario, procederanno alla revisione del P.E.F.
5. La parte che intende attivare la procedura di revisione indirizzerà una richiesta scritta alla controparte con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che, in base alle sue verifiche allegate alla richiesta, determinano un'alterazione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario. La controparte dovrà

comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della stessa.

Art. 40 - altri motivi di revisione del P.E.F. nel corso del contratto

1. In caso di variazione – in più o in meno – del numero dei punti luce gestiti, nel corso della durata del Contratto, su richiesta del Concedente il Concessionario sarà obbligato a prendere in gestione nuovi punti luce derivanti da lottizzazioni e/o ampliamenti della rete eseguiti dal Concessionario e ad esso separatamente liquidati, o da soggetti terzi, oppure a ridurne il numero in gestione in caso di dismissioni.

2. In tali casi il canone annuale sarà aggiornato in aumento o in diminuzione per ogni nuovo punto luce, con un importo pari alla originaria quota del canone per punto luce relativa alla fornitura dell'energia elettrica ed alla manutenzione (depurata quindi della quota relativa all'investimento per la riqualificazione della Rete), applicata alla quantità dei nuovi punti luce presi in consegna o dismessi, secondo la seguente formula: $Q_{ca} = n.Npl \times Q_c/n \dots Opl$ come da offerta, dove:

- Q_{ca} = quota canone di aggiornamento
- $n.Npl$ = numero Nuovi punti luce
- Q_c = quota del canone annuale depurato dall'investimento per la riqualificazione della Rete e quindi $Q_c = \text{canone} \dots \text{anni} - (\text{importo del progetto riqualificazione}) / n \dots Opl$
- $n \dots Opl$ = numero punti luce come quantificati nel Progetto Esecutivo.

3. La quota di aggiornamento del canone, come sopra determinata, verrà riconosciuta o detratta nell'ultima rata mensile dell'anno di riferimento, in proporzione ai giorni solari effettivi dalla presa in consegna o dalla dismissione, espressa in trecentosessantacinquesimi. A partire dalla prima rata dell'anno successivo, il

canone riconosciuto sarà quindi dato dalla somma aritmetica del canone iniziale e della quota di aggiornamento come sopra calcolata.

SEZIONE V – CONTROVERSIE, PENALI E VICENDE DELLA CONCESSIONE

CAPITOLO A) gestione delle controversie

Art. 41 - gestione delle controversie nell'ambito del Contratto

1. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto dovessero insorgere controversie sulla sua interpretazione, ed in particolar modo sulla ripartizione dei rischi conseguenti alla sua attuazione e che potenzialmente potrebbero minare le condizioni dell'equilibrio economico e finanziario del P.E.F. assunte a base di questo Contratto, le Parti faranno prioritariamente riferimento alle modalità per la loro trattazione contenute nella Matrice dei Rischi riportata in ALLEGATO 5, che compendia la disciplina degli assetti regolatori riportati negli articoli di questo contratto.

2. La Matrice dei Rischi indica le tipologie di rischio che, in caso di loro evenienza, al fine di risolvere nascenti controversie dovranno trovare mitigazione con le modalità in essa descritte e dettagliate in altri articoli del Contratto.

3. Poiché eventuali controversie nel corso di esecuzione dei lavori e di gestione del servizio possono portare a disservizi per la cittadinanza, il Concessionario resta obbligato ad adempiere comunque alle pattuizioni contrattuali ed alle eventuali richieste del Concedente, fatta salva la facoltà di iscrivere riserve secondo le modalità sotto riportate.

4. Qualora le nascenti controversie non fossero riconponibili con il ricorso alle indicazioni della Matrice dei Rischi e dei richiamati articoli di Contratto, il Concessionario potrà formulare le sue riserve sia nel corso di esecuzione dei lavori, secondo le modalità di rito previste dalla disciplina sui lavori pubblici, che nel corso

di gestione del servizio, apponendole nel registro di gestione. Sulle riserve apposte si esprimerà il Direttore dei Lavori con apposita relazione riservata indirizzata al R.U.P.

5. Qualora l'ammontare delle riserve non accolte ed iscritte sui lavori di riqualificazione della Rete superasse il 10% (dieci per cento) del loro importo e/o l'ammontare di quelle iscritte nel corso della gestione del servizio superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, il R.U.P. avvierà il formale procedimento di Accordo Bonario secondo le modalità previste all'articolo 205 e 206 del Codice dei Contratti.

Art. 42 - altri strumenti per la gestione delle controversie

1. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti sull'esecuzione, interpretazione e risoluzione del Contratto, e che non fosse stato possibile ricomporre con le modalità previste all'articolo 41 del Contratto, le Parti faranno ricorso alla negoziazione assistita prevista dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

2. In caso di insuccesso della procedura di negoziazione assistita, sarà competente esclusivamente il foro di Padova, con esclusione quindi del giudizio arbitrale.

CAPITOLO B) interventi in via sostitutiva e penali

Art. 43 – interventi in via sostitutiva

1. Poiché la concessione attiene un servizio pubblico primario, qualora le obbligazioni in capo al Concessionario non fossero adempiute nei modi e nei tempi previsti, fermo restando quanto previsto in ordine alle penalità, previa inottemperanza del Concessionario alla diffida ad adempiere inviata dal Concedente, quest'ultimo potrà eseguire d'ufficio le attività non eseguite dal Concessionario, anche avvalendosi di altre ditte, senza ulteriore necessità di preavviso o di messa in mora, addebitando al

Concessionario i costi sostenuti in via sostitutiva, compensandoli in tutto o in parte con la prima rata utile del canone.

Art. 44 - penali

1. Ferme restando le responsabilità di rilevanza civile e/o penale del Concessionario, gli inadempimenti contrattuali che comportassero disservizi implicheranno la riduzione del canone pattuito, per compensare sia la riduzione della prestazione sia l'eventuale danno conseguente, tramite l'applicazione delle penali sotto indicate, in base alle seguenti casistiche:

a) Perdita dei requisiti di cui all'articolo 36 del Contratto: in caso di perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 36 comma 4 del presente Contratto, il Concedente applicherà una penale al Concessionario per ogni giorno intercorrente dalla data della perdita dei requisiti alla data della loro riacquisizione, pari al 50% di 1/365 del Canone Annuo; in caso di perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 36 comma 5 del presente Contratto, il Concedente applicherà una penale al Concessionario per ogni giorno intercorrente dalla data della perdita alla data della loro riacquisizione, pari a 1/365 del Canone Annuo;

b) Ritardi sull'ultimazione dei lavori di riqualificazione della Rete: in caso di ritardo ingiustificato nell'ultimazione del Progetto Esecutivo o dei lavori di riqualificazione della Rete rispetto ai termini previsti agli art. 12 e 20 del Contratto, il Concedente applicherà al Concessionario una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo dell'ammontare netto contrattuale dei lavori desunto dal Progetto Esecutivo, fino al massimo del 10 per cento di detto ammontare, riservandosi in ogni caso il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del Concessionario.

c) Ritardi sull'erogazione del Servizio di Pronto Intervento: il Concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 29 del Contratto, qualsiasi sia la causa che ne possa aver determinato l'impedimento.

Ai fini del calcolo delle sotto riportate penali, si specifica che:

- Qg = è da intendersi la quota giornaliera;
- Ca = è da intendersi il Canone Annuo;
- Cg = è da intendersi il Canone Giornaliero, pari a $Ca/365$.

Nei casi di inadempienza, le penali applicabili saranno le seguenti:

- 0,1 Cg per ogni ora consecutiva di mancato intervento (intervento di emergenza ALLEGATO 3 lettera a);

- 0,2 Cg per ogni ora consecutiva di mancato ripristino del funzionamento (intervento di emergenza ALLEGATO 3 lettera a);

- 0,1 Cg per ogni ora consecutiva di mancato intervento (intervento urgente ALLEGATO 3 lettera b);

- 0,2 Cg per ogni ora consecutiva di mancato ripristino funzionamento (intervento urgente ALLEGATO 3 lettera b);

- 0,5 Cg per ogni giorno consecutivo di mancato ripristino (intervento ordinario ALLEGATO 3 lettera c);

- 0,5 Cg per ogni giorno consecutivo di mancato ripristino (intervento programmabile ALLEGATO 3 lettera d).

d) Ritardi di accensione e anticipi di spegnimento degli impianti di illuminazione: il Concessionario avrà l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari ed i criteri stabiliti in tema di illuminamento dalla delibera n. 52/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed

il Gas (ed eventuali suoi successivi aggiornamenti) a garanzia della sicurezza stradale e per le diverse categorie di strade, incroci e punti critici.

Qualora l'operazione di accensione venisse ritardata e/o quella di spegnimento anticipata di oltre dieci minuti rispetto alle condizioni dalla delibera suddetta, verrà applicata una penale pari a 0,2 Cg per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza.

Per il mancato mantenimento dei livelli di illuminamento, sarà applicata una penale pari a 0,5 Cg per ogni notte astronomica di disservizio.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che dovessero dar luogo all'applicazione delle penali di cui al comma 1 verranno contestati al Concessionario dal Concedente, ed il Concessionario potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di 3 (tre) giorni solari lavorativi dall'avvenuta contestazione.

3. Qualora a insindacabile giudizio del Concedente dette deduzioni non fossero ritenute accettabili, saranno applicate al Concessionario le penali indicate al comma

1. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si fosse reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

4. L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte del Concedente di risolvere immediatamente il Contratto con il Concessionario, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa. In tal caso al Concessionario sarà imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di gestire la Rete con personale proprio od esterno e di garantire il servizio già previsto contrattualmente. Per gli importi dovuti a tale titolo, il Concedente avrà la facoltà di avvalersi sul canone e sulla cauzione.

5. L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare annualmente il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo annuale dovuto al Concessionario: se ciò dovesse accadere, il Concedente potrà risolvere il Contratto in danno del contraente. Tutte le penali verranno rimosse dal Concedente detraendo il relativo importo dal corrispettivo del canone dovuto al Concessionario in occasione del primo pagamento utile successivo alla loro irrogazione.

CAPITOLO C) vicende della concessione

Art. 45 - clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle seguenti obbligazioni da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) mancata sottoposizione al Concedente, ai fini dell'approvazione, del progetto esecutivo entro e non oltre il termine essenziale previsto dal presente Contratto;
 - b) mancato reperimento o perdita, da parte del Concessionario, della liquidità necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti dal presente Contratto.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 (quindici) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni,

spettano al Concedente:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

Art. 46 - risoluzione per inadempimento del concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 45 e 47, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 48, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 44 comma 5;
- b) gravi vizi o difformità dei lavori tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'opera o dell'erogazione dei servizi;
- c) perimento totale o parziale dell'opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione;
- d) mancata erogazione dei Servizi;

- e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'articolo 38, ovvero mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni solari lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
- f) altre cause previste dall'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal presente Contratto;
- g) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da art. 53 del Contratto;
- h) inosservanza degli obblighi in materia di cessione dei crediti, come da art. 54 del Contratto;
- i) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- l) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
- m) grave violazione delle obbligazioni previste dal presente Contratto;
- n) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- o) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il canone eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 5:

- a) qualora i lavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo con esito positivo:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o del servizio conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- tutti i costi necessari affinché i lavori siano realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora i lavori abbiano superato la fase di Collaudo:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o del servizio conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

- tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
- tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i lavori abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

**Art. 47 - risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della
attestazione di qualificazione**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 46, comma 3.

Art. 48 - sostituzione del concessionario

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 46 e 47 i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 46.

Art. 49 - risoluzione per inadempimento del concedente

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile del mancato pagamento di corrispettivi in favore del Concessionario in misura superiore a nr. 3 (tre) rate bimestrali, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica

certificata del Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora i lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria del servizio, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore dei lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del canone ove non già dedotto; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei lavori eseguiti conformemente alla

Documentazione Progettuale approvata, al netto del canone eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 5 ove non già dedotto;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore dei lavori ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i lavori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario per gli anni residui di gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 50 - revoca della concessione

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 49, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 49, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Art. 51 - recesso

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi della Sezione IV (articoli 39 e seguenti), la parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dei lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del canone già corrisposto; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai

documenti di contabilità dei lavori, al netto del canone già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 5;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del servizio in conformità con le previsioni di cui

all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Art. 52 - effetti della cessazione del contratto

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero due anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

SEZIONE VI – CLAUSOLE FINALI

Art. 53 - tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge n. 136/2010 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituirà causa di risoluzione del Contratto.

2. Il Concessionario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Il mancato inserimento di detta clausola costituisce causa di risoluzione del Contratto.

3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova.

4. Il Concedente verificherà, senza lacuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

5. Con riferimento ai sub-contratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

6. Resta inteso che il Concedente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Concessionario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari. In difetto di tale comunicazione, il Concessionario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Quanto previsto dal presente articolo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c.

Art. 54 - cessione dei crediti del Concessionario

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 dell'art. 106 del Codice dei Contratti, il Concedente prende atto ed accetta che il credito conseguente all'esecuzione del presente contratto potrà essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, dal Concessionario.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al Comune, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, in ogni caso il Concedente a cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.
4. In caso di inosservanza da parte del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 55 - obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e addetti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e addetti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Concedente.

5. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione al Concedente.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo seguente, il Concessionario è inoltre tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016) e ulteriori provvedimenti nazionali in materia.

Art. 56 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale derivata, il Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

2. Le parti prendono atto che titolare del trattamento è il Comune di Piazzola sul Brenta e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, Responsabile del suddetto trattamento è il Dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori pubblici, Ecologia Manutenzioni. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Il Concessionario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi della normativa sopra richiamata, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

5. Il Concessionario si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza previste dalla normativa sopra richiamata così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 57 – elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune.

Art. 58 – assenza di conflitto di interessi

1. Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara che con riguardo ai contenuti del presente contratto non sussiste in capo allo stesso alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale.

Art. 59 – interpretazione del contratto

1. Al fine di dirimere eventuali disaccordi sul contenuto del presente Contratto, le parti si danno atto che ricorreranno ai criteri contenuti negli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

2. Le Parti concordano inoltre di attribuire valore cogente a tutte le Norme CEI ed a tutte le Norme UNI EN ISO interagenti con le verifiche ed il collaudo dell'esecuzione "a regola d'arte" dei lavori di riqualificazione della Rete e delle sue successive modifiche, nonché a tutti i Regolamenti, le Circolari Esplicative, le Disposizioni degli

Enti Erogatori di Servizi di Pubblica Utilità che dovessero interagire con il rilascio di permessi e autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della Rete, nonché con sue successive modifiche e con lo svolgimento del Servizio di Gestione.

Art. 60 – norme di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme previste in materia dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal codice civile.

2. Eventuali modifiche successive al testo del presente contratto potranno essere apportate solamente con atto scritto.

Art. 61 – spese contrattuali

Ai sensi di legge tutte le spese di rogito, bollo, registro e copia del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali Comune e Appaltatore dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45 (quarantacinque/00).

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5.7.

Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto dalle parti io, Segretario Comunale, ho ricevuto quest'atto, che ho predisposto tramite persona di mia fiducia in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11, comma 13, del Codice dei Contratti).

L'ho letto alle parti le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo

hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. Le parti rinunciano alla lettura dei documenti allegati avendone già prima d'ora presa buona e completa conoscenza.

Entrambe le parti sottoscrivono il presente contratto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n°50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", come integrato dal D. Lgs. n°56/2017 e dalla Legge n°96/2017, nonché ai sensi dell'art. 52 bis della Legge n°89/1913 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili" e degli articoli 21, 24, e 25 del D. Lgs. n°82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale", con riferimento anche alle regole attuative delle stesse disposizioni.

Della validità delle firme digitali mi sono accertato personalmente mediante verifica dei relativi certificati di firma.

In qualità di Segretario comunale, assolve alla funzione rogante mediante apposizione della mia firma digitale.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. Dott. Giuseppe Rigo

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005)

IL CONCESSIONARIO

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Sandra Trivellato

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005)